## PREVIDENZA PROFESSIONALE OLTRE L'ETÀ PENSIONABILE ORDINARIA

Dicembre 2019

Scheda informativa per datore di lavoro e assicurati



## Coloro che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria di 64/65 anni continuano a lavorare, hanno la possibilità di mantenere la copertura previdenziale professionale.

Il mantenimento della copertura previdenziale professionale oltre l'età pensionabile ordinaria deve essere previsto nel piano di previdenza ed è possibile fino al compimento del 70° anno di età (sia per gli uomini che per le donne).

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- il rapporto con il datore di lavoro sussiste già prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria e prosegue dopo la stessa;
- il salario annuo conseguito e dichiarato dal datore di lavoro supera la soglia minima prevista dal piano di previdenza;
- al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria la persona da assicurare non è invalida al 70% o più;
- la Fondazione gestisce un avere di vecchiaia attivo per la persona assicurata;
- all'inizio del periodo di mantenimento della previdenza la persona da assicurare non percepisce integralmente le prestazioni di vecchiaia.

Nella Fondazione collettiva di previdenza professionale supplementare il mantenimento della previdenza è possibile solo per le persone che sono assicurate anche per la previdenza professionale obbligatoria e hanno deciso di mantenere anche questa.

La previdenza professionale viene mantenuta in riferimento al risparmio a fini pensionistici e all'assicurazione delle prestazioni per i superstiti secondo il piano di previdenza.

Il mantenimento della previdenza viene attivato su richiesta della persona da assicurare.



	Fondazione collettiva LPP	Fondazione collettiva di previdenza professionale supplementare	Allianz Pension Invest - Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale
Prestazioni di vecchiaia in caso di mantenimento della previdenza	Il diritto a percepire le prestazioni di vecchiaia assicurate nasce, tra gli altri casi, quando il rapporto con il datore di lavoro viene risolto o il salario percepito permane costantemente al di sotto della soglia minima, al più tardi comunque con il compimento del 70° anno di età.		
	<ul> <li>L'avere di vecchiaia obbligatorio viene convertito in una rendita di vecchiaia vitalizia con un tasso di conversione LPP superiore a quello applicato all'età pensionabile ordinaria.</li> <li>Per l'avere di vecchiaia sovraobbligatorio viene applicato un tasso di conversione sovraobbligatorio più alto. La persona assicurata può richiedere l'erogazione in capitale delle prestazioni di vecchiaia.</li> </ul>	<ul> <li>Normalmente l'avere di vecchiaia sovraobbligatorio viene erogato sotto forma di capitale di vecchiaia.</li> <li>La persona assicurata può richiedere l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di rendita di vecchiaia vitalizia. In questo caso viene applicato un tasso di conversione sovraobbligatorio più alto.</li> </ul>	<ul> <li>L'avere di vecchiaia globale (obbligatorio e sovraobbligatorio) viene convertito in una rendita di vecchiaia vitalizia applicando un tasso di conversione unico superiore a quello applicato all'età pensionabile ordinaria.</li> <li>La persona assicurata può richiedere l'erogazione in capitale delle prestazioni di vecchiaia.</li> </ul>
Remunerazione dell'avere di vecchiaia durante il periodo di mantenimento della previdenza	L'intero avere di vecchiaia viene remunerato all'interesse stabilito per l'avere di vecchiaia sovraobbligatorio secondo la tariffa collettiva di Allianz Suisse.		L'avere di vecchiaia globale (obbligatorio e sovraobbliga- torio) viene remunerato all'interesse stabilito da Allianz Pension Invest.
Prestazioni in caso di invalidità durante il periodo di manteni- mento della previdenza	Le prestazioni per invalidità (esenzione dal pagamento dei contributi, rendita per invalidità, rendita per figli di invalidi) non sono più assicurate. In caso di incapacità lavorativa la prestazione di vecchiaia viene erogata al più tardi trascorsi sei mesi.		
Prestazioni in caso di decesso durante il periodo di manteni- mento della previdenza	Se la persona assicurata muore durante il periodo di mantenimento della previdenza <b>in seguito a malattia</b> , le prestazioni per i superstiti (rendita vedovile / per partner registrati / per conviventi / per orfani e capitale caso decesso) diventano esigibili come da piano di previdenza.		
	Se la persona assicurata muore durante il periodo di mantenimento della previdenza <b>in seguito a infortunio</b> , l'avere di vecchiaia disponibile viene erogato sotto forma di capitale caso decesso. Inoltre viene erogato un capitale caso decesso supplementare eventualmente assicurato.		
Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento	Se un beneficiario di rendita di vecchiaia (per malattia o infortunio) muore, vengono erogate le seguenti prestazioni:  - rendita vedovile / per partner registrati / per conviventi: 60% della rendita di vecchiaia  - rendita per orfani: 20% della rendita di vecchiaia		
Pensionamento parziale durante il periodo di manteni- mento della previdenza	Il pensionamento parziale è possibile nei limiti delle Disposizioni regolamentari generali.		
Riscatto durante il periodo di manteni- mento della previdenza	È possibile effettuare riscatti anche durante il periodo di mantenimento della previdenza, purché sia disponibile un potenziale di riscatto.		
Promozione della proprietà abitativa durante il periodo di mantenimento della previdenza	Non è possibile effettuare prelievi anticipati, costituzioni in pegno e rimborsi.		

Il mantenimento della previdenza è disciplinato unicamente dalle Disposizioni regolamentari generali applicabili e dal piano di previdenza di riferimento (Disposizioni regolamentari particolari) dell'istituto di previdenza interessato.

## **Allianz Suisse**

contact@allianz.ch allianz.ch





